

**IPOTESI ACCORDO DI RINNOVO
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA.**

1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016

PREMESSA

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di luglio, in Matera c/o la sede della CISL di Matera, in via
Maiorana

TRA

L'Unione Provinciale Agricoltori di Matera rappresentata dal Presidente Beniamino Spada e dai
consiglieri Corrado Giuseppe, Pasquale Lunati e Maria Gabriella Vitelli;

La Federazione Provinciale Coldiretti di Matera rappresentata dal Presidente Piergiorgio Quarto;

La Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Matera rappresentata dal Presidente
Nicola Serio;

E

La FLAI CGIL di Matera rappresentata dalla Segretaria Generale Marcella Conese e dai Segretari
Donata Saponara e Giuseppe Mavillonio;

La FAI CISL di Matera rappresentata dal Segretario Provinciale Vincenzo Cavallo e dai sig.ri Vito
Florio e Alberto Dolce;

La UILA UIL di Basilicata rappresentata dai Segretari Regionali: Leonardo Barbalinardo, Gerardo
Nardiello, Giuseppe Pregnolato;

Si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per operai agricoli e florovivaisti in
ottemperanza del CCNL.

OSSERVATORIO PROVINCIALE

Le funzioni dell'osservatorio provinciale confluiscono tra quelle del costituendo EBAT.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il CPL, come d'altronde il CCNL, è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto, patrimonio
esclusivo di tutte le parti firmatarie.

Le norme stabilite dal presente contratto provinciale devono intendersi applicative e vincolanti e
dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
inderogabili per le organizzazioni stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al presente CPL, o qualsiasi
estensione pattuita ad altre parti diverse stipulanti, non può avvenire se non con il consenso
espresso di ognuna delle parti medesime.

Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CPL per le stesse attività.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to read "Nicola Serio" and other illegible signatures.

SD

X

Handwritten signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il presente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art.2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

1. aziende ortofrutticole;
2. aziende oleicole;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole;
6. aziende funghicole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico – venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. aziende di servizi e ricerca in agricoltura.

RELAZIONI SINDACALI

Fermo restando quanto previsto dai precedenti rinnovi contrattuali, le Parti intendono rafforzare le relazioni esistenti con interlocuzioni sistematiche su temi di comune interesse ed attraverso lo strumento della bilateralità, con particolare riferimento alla formazione ed al mercato del lavoro.

Formazione: le parti individuano in FOR.AGRI. lo strumento attraverso il quale finanziare piani o progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti.

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Nell'ambito del rispetto delle norme sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Parti convengono che le imprese agricole o i conduttori delle stesse garantiscano le misure minime di igiene. In assenza di queste, le imprese garantiranno l'installazione di impianti mobili di servizi igienici.

Alla luce del recente avviso comune recentemente sottoscritto tra le OO.SS. e le associazioni datoriali del settore agricolo sui temi della sicurezza sul lavoro, le parti convengono quanto segue:

1. i costi per le visite mediche sono a carico del datore di lavoro;
2. si rinvia ad apposito accordo provinciale da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per determinare le modalità di elezione degli R.L.S.
3. le lavoratrici nel periodo di gravidanza e puerperio non devono essere adibite a lavori pesanti e nocivi e va garantita loro la possibilità di cambiare mansione.

Stabile delle Fioresi

MANODOPERA EXTRA-COMUNITARIA

Lavoratori immigrati: In considerazione del fatto che una percentuale degli addetti del settore è rappresentata da extracomunitari appartenenti a diverse etnie, che presentano tradizioni e momenti religiosi e familiari particolarmente partecipati, si ravvisa la necessità di promuovere azioni finalizzate a garantire una migliore integrazione. A tale scopo saranno avviati contatti con le Istituzioni locali ed il CSA di Matera. Inoltre le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità locali rispetto ai temi dell'accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell'alfabetizzazione e dell'inserimento lavorativo.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell'immigrazione.

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Oltre a quanto previsto dall'art. 34 del CCNL, si concorda, di riconoscere n. 2 giornate di permesso retribuito al padre lavoratore per la nascita del figlio.

ORGANISMO BILATERALE

A seguito di quanto disposto dal vigente CCNL, è necessario promuovere un processo di riordino e di razionalizzazione della bilateralità; a tal fine, le parti concordano di incontrarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto provinciale, al fine di trasformare la cassa FIALA in Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (E.B.A.T.) e di procedere alla stesura del nuovo statuto.

AUMENTO SALARIALE PROVINCIALE.

Le parti concordano che a tutti i lavoratori O.T.D. e O.T.I. sarà riconosciuto un incremento salariale a regime pari al 5,20%, per tutti i profili professionali. Tale aumento sarà erogato in due tranches, la prima pari al 4% a decorrere dal 1.10.2013 e la seconda pari al 1,2% a decorrere dal 1.01.2014.

ASSISTENZA CONTRATTUALE

Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuali, le Organizzazioni firmatarie del presente CPL decidono unitariamente di adeguare le quote sia a carico dei lavoratori sia a carico dei datori di lavoro.

Stabiliscono che la trattenuta da effettuare sarà dell'0.60% di cui: 0.35% a carico del datore di lavoro e 0.25% a carico del lavoratore.

La percentuale da trattenere sarà calcolata su ogni giornata di lavoro stabilita in paga globale di fatto. Si precisa che la quota relativa a carico dell'azienda insieme a quella del lavoratore, sarà versata direttamente all'INPS come da convenzione stipulata tra le parti e l'INPS di Matera.

EXTRA-LEGEM

Aumento e qualificazione delle prestazioni integrative per i lavoratori agricoli.

Le parti firmatarie del CPL, stabiliscono che al fine di rendere operativo il fondo extra-legem, concordano che la trattenuta da effettuare sarà dell'0.60% di cui: 0.35% a carico del datore di lavoro e 0.25% a carico del lavoratore.

Vertical signature on the right margin.

Vertical signature on the right margin.

Vertical signature on the right margin.

Four horizontal signatures at the bottom of the page.

La percentuale da trattenere sarà calcolata su ogni giornata di lavoro stabilita in paga globale di fatto. Si precisa che la quota relativa a carico dell'azienda insieme a quella del lavoratore, sarà versata direttamente all'INPS come da convenzione stipulata tra le parti e l'INPS di Matera.

LAVORI NOCIVI E PESANTI

Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel D.lvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell'orario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.

Si rinvia ad apposito accordo la individuazione dei lavori pesanti e nocivi.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.

L'orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

Una diversa distribuzione dell'orario anche in regime di flessibilità (art.30 commi 2 e 3 CCNL 2006 - 2009) sarà concordata a livello aziendale con le R.S.A FLAI FAI UILA ove presenti.

VOCI DETASSABILI DELLA RETRIBUZIONE

Le parti concordano di rinviare ad apposito accordo territoriale l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle seguenti voci della retribuzione:

- lavoro straordinario;
- lavoro festivo;
- lavoro in turni;
- lavoro notturno;
- lavoro part time.

TFR

Il TFR per i lavoratori OTD deve essere erogato a fine rapporto di lavoro o trasferito ai Fondi di Previdenza complementare, come previsto dalla legislazione vigente.

DIRITTI SINDACALI, RSU - RSA.

Oltre a quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti, le parti convengono di riconoscere, come permesso sindacale retribuito, 1 giorno al mese di lavoro a RSA o RSU. T.i. /o.t.d. per le aziende che superano i 5 dipendenti.

ASSEMBLEA SINDACALE IN AZIENDA

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.

12/06/06

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

TRASPORTO ED INDENNITA' DI PERCORSO

In riferimento al fenomeno consistente dei lavoratori provenienti dalla provincia di Potenza e dalle regioni limitrofe di Puglia e Calabria che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende del Metapontino, si stabilisce che per i lavoratori che utilizzeranno il trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro verrà rimborsato da parte dell'azienda il costo dell'abbonamento riferito al periodo lavorativo. Nella eventualità, per ragioni non dipendenti dai lavoratori, gli stessi dovessero utilizzare il proprio mezzo verrà corrisposto un rimborso chilometrico pari a 1/5 del prezzo della benzina.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAI AGRICOLI

In applicazione del CCNL le parti concordano la riformulazione delle classificazioni degli operai agricoli con conseguenti parametri in grado di cogliere le nuove professionalità prodotte dalle trasformazioni intervenute in agricoltura.

AREA 1

1° LIVELLO

Fecondatore artificiale - operatore riparatore di macchine agricole superiore a cv. 200- fattore- squadratore- c.m.a. operatrici complesse- meccanico agricolo- casaro- addetti alle colture idroponiche in serra- innestatore provetto di colture alternative- patate "artistico" di piante- vivaista.

2° LIVELLO

Mietitore a mano- giardinieri- autista- magazziniere- spulatori- maniscalchi- c.m.a.- potatore- operatori di macchine per la raccolta del prodotto- responsabile dell'irrigazione- innestatori.

AREA 2

3° LIVELLO

Selezionatore- confezionatore- cantiniere e frantoiano con responsabilità tecniche e delle operazioni- cuoco- pizzaiolo.

4° LIVELLO

Addetti al trapianto degli ortaggi con responsabilità tecnica dell'operazione- addetti alla lavorazione delle uve- addetti alla custodia del bestiame - pastore- mungitore a macchina.

AREA 3

5° LIVELLO

Addetti al carico e scarico- addetti alle pulizie- diradatore a mano - lavori di spollonatura- tutti i lavoratori che non hanno le capacità richieste per i lavori qualificati e specializzati e sono in grado di svolgere lavori generici.

6° LIVELLO

Addetti alla raccolta ed al confezionamento in campo.

Adesione e partecipazione

Conduttori di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Livello "b" - ex specializzati.

Vivaisti, potatori innestatori o ibridatori, preparatori di miscele semplici o composte per trattamenti anti - parassitari, conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori, conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, meccanici, elettricisti, spedizionieri, costruttori di serre.

AREA 2° DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello "c" - ex qualificati super.

Addetti agli impianti termici, selezionatore di piante innestate. Per i lavoratori di quest'area, ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, sarà riconosciuta l'apposita indennità di cui al presente contratto.

Livello "d" - ex qualificati.

Tutti gli aiuti degli operai di cui alla posizione organizzativa "c". Tutti gli aiuti vanno compresi in questo livello, irroratori portatori di lancia per trattamenti anti-parassitari, imballatori, conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

AREA 3° DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello "e" - ex comuni.

Preparatori di acqua da irrorazione.

Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. Vanno inquadrati inoltre, in quest'area i lavoratori che svolgono attività nell'ambito delle aziende florovivaistiche fornitrici di piante a scopo agricolo.

Profili: concimatori, pulitori e innestatori.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente CPL decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2016. Il contratto va disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà comunicato la disdetta, dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Il presente contratto verrà stampato a cura del FIALA anche il lingua francese e inglese.

Carbelle Pafanot

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signatures]

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente CPL si rinvia alle norme del CCNL alla legislazione vigente e dei CPL precedentemente stipulati. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

IMPEGNO A VERBALE

Le parti si impegnano a promuovere iniziative a sostegno del settore, in particolare modo nel caso in cui il mercato delle produzioni ortofrutticole sia colpito da crisi tali da compromettere sia la sopravvivenza delle coltivazioni che il raggiungimento degli obiettivi occupazionali attesi.

In questi casi, si conviene di proporre al Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata un luogo di incontro tra la parte datoriale, sindacale ed istituzionale finalizzato a concordare misure urgenti ed interventi adeguati in risposta allo stato di crisi congiunturale.

Le parti depositeranno copia del presente contratto alla Direzione Prov.le del Lavoro e all'INPS della provincia di Matera.

Le OO.SS. di categoria considerata l'utilità di dare il massimo di informazione diretta ai lavoratori sul testo contrattuale e sulle tabelle salariali definite, decidono di convocare assemblee sindacali retribuite di un'ora previa comunicazione formale alle aziende interessate.


Le associazioni degli imprenditori prendono atto.




Letto confermato e sottoscritto.


UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI



FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI


CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

ELAI - CGIL

Maurizio Pina Cpi
Saverio D'Amico
EAL - CISL

Anella
Antonio Florio
UILA - UIL

Giovanni Nardisello
Angelo Gattella